

Allegato "A" all'atto numero 5229 -----

F.I.M.I.O.A. ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI ORI-
----- STANO -----

----- Art. 1 - Costituzione e denominazione -----

In applicazione dell'art. 7 del Contratto Collettivo Nazio-
nale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti sti-
pulato il 25 maggio 2010 in Roma e dell'art. 32 del Con-
tratto Provinciale di Lavoro stipulato il 12 novembre 2012,
in Oristano tenuto conto della legge n.30/2003 e del d.lgs.
276/2003, è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni
datoriali e sindacali agricole, l'Ente Bilaterale denomina-
to "F.I.M.I.O.A. ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI
ORISTANO. -----

----- Art. 2 - Sede e durata -----

L'Ente ha sede in Oristano, via Battista Casu n.8/C ed ope-
ra senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato
ai sensi dell'art. 36 del codice civile. -----


La sua durata è stabilita senza prefissione di termini. ----

----- Art. 3 - Finalità e scopi -----

L'Ente ha i seguenti scopi: -----

A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in
caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare
l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito
del settore agricolo della provincia di Oristano; -----

B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità fi-



nanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore

dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano; -----

C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del

mercato del lavoro agricolo della provincia di Oristano,

anche con riferimento alle pari opportunità; -----

D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione

dei lavoratori della provincia di Oristano; -----

E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la si-

curezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Oristano; --

F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed edi-

toriali attinenti ai compiti istituzionali; -----

G. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e

sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale

prevista dagli art. 5 e 6 dell'allegato 1 del contratto in-

tegrativo provinciale di lavoro; -----

H. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti ri-

terranno opportune per il miglioramento delle relazioni

sindacali. -----

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente può aderire ed esse-

re affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al

fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stes-

se nell'ambito dei compiti istituzionali. -----

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotar-

si di strutture operative. -----

----- Art. 4 - Patrimonio -----

Il patrimonio dell'Ente è costituito da: -----

a) contributi previsti dal Contratto Integrativo provinciale di lavoro; -----

b) contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti; -----

c) ogni altra eventuale entrata. -----

----- Art. 5 - Modifiche della contribuzione -----

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art.

4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per

l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di

cui alla lettera a) dell'art. 3 e per lo svolgimento delle

altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizza-

zioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corri-

spondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di

riconduurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contribu-

tive e spese per prestazioni. -----

----- Art. 6 - Esercizio sociale -----

L'esercizio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di

Gestione redige ed approva il conto consuntivo, che viene


comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici. -----

Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori

in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 let-

tera a), l'Ente deve tenere una contabilità separata con e-

videnza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e



delle relative spese per prestazioni. -----

----- Art. 7 - Responsabilità -----

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Oristano promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza. -
Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali. -----

----- Art. 8 - Organi -----

Sono organi dell'Ente: -----

- a) il Comitato di Gestione; -----
- b) il Presidente; -----
- c) il Vice Presidente. -----

----- Art. 9 - Comitato di Gestione -----

L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle mede-

sime spettano ad un Comitato di gestione, composto da sei membri di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, da: -----

-- Confagricoltura Oristano -----

--- Confederazione Italiana Agricoltori Oristano -----

--- Federazione Provinciale Coldiretti Oristano -----

e da -----

--- FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (CGIL), -----

--- FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE --

--- UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI - UIL -----

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. -----

Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice - Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. -----

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, l'Organizzazione Sindacale che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti. -----

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero. -----

Il Comitato di gestione delibera tutti gli atti utili o ne-



cessari al conseguimento degli scopi della dell'Ente essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. -----

In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito:

a) alle linee programmatiche della attività istituzionale e della gestione dell'Ente; -----

b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice - Presidente; -----

c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 4; -----

d) all'approvazione del conto consuntivo e del preventivo;

e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti; -----

f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni; -----

g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità; -----

h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente. -----

Spetta altresì al Comitato di gestione di approvare: -----

i) regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni; -----

l) qualsiasi modifica al presente Statuto; -----

m) lo scioglimento dell'Ente. -----

----- Art. 10 - Deliberazioni -----

Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta al mese. -----

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni. ----

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. -----

Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere convocati. -----

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. ----



Per le deliberazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 9 è necessario il voto favorevole di almeno quattro membri del Comitato di gestione. -----

----- Art. 11 - Presidente -----

Il Presidente, eletto dal comitato di gestione fra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. -----

Il Presidente: -----

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e, previa deli-



bera del Comitato di gestione, può nominare procuratori de-

legati per il compimento di singoli atti o di intere cate-

gorie di atti; -----

b) convoca e presiede il Comitato di gestione; -----

c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertan-

done la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al

presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato

di gestione. -----

----- Art. 12 - Vice Presidente -----

Il Vice Presidente, eletto dal comitato di gestione fra i

suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere ri-

confermato. -----

Il Vice Presidente: -----

a) ha competenze di segreteria; -----

b) firma congiuntamente con il Presidente gli atti ammi-

nistrativi dell'Ente; -----

b) presiede, in assenza del Presidente il Comitato di ge-

stione; -----

c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertan-

done la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al

presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato

di gestione. -----

----- Art. 13 - Scioglimento -----

In caso di scioglimento dell'Ente il Comitato di gestione

nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. -----

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente
sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglio-
ramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di
vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della provincia
di Oristano.

Antonio Vittorio Sanna -----

Serafino Mura -----


Cocco Franco -----

Andrea Giacomo Sanna -----

Alessandro Salvatore Perdisci -----


Mattana Franco -----

Alessandra Altieri -----



Copia conforme all'originale
sottoscritto come per legge

Cabras, 21.10.2012



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

